

ESTRATTO POLICY DI VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA E APPROPRIATEZZA

PREMESSA

Con il recepimento della Direttiva n. 2004/39/CE, c.d. MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), avvenuta con il D.lgs. 164/07, modificativo del T.U.F., nonché con i regolamenti attuativi di Consob e Banca d'Italia (Regolamenti Consob nn. 16190 e 16191 e Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob del 29 ottobre 2007) è stata introdotta e disciplinata in Italia la "Consulenza in materia di investimenti" quale servizio di investimento principale.

Per Consulenza in materia di investimenti si intende la "prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione" (cfr. art. 1, c. 5-septies del T.U.F.).

Gli intermediari, al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti/prodotti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti, ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie sulla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento/prodotto o di servizio, sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento (cfr. art. 39, comma 1, del Regolamento Consob 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, c.d. Regolamento Intermediari).

Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente attraverso la compilazione di un apposito "Questionario di profilatura", la Banca giunge alla definizione di un profilo di rischio del cliente stesso e, mediante una classificazione degli strumenti/prodotti finanziari compiuta dalla Banca sulla base della natura e delle caratteristiche degli stessi, valuta, in una logica di portafoglio, l'adeguatezza delle operazioni finanziarie raccomandate verificandone la coerenza con gli obiettivi di investimento del cliente, l'esperienza e conoscenza degli strumenti finanziari/servizi di investimento e la situazione finanziaria.

Il questionario di profilatura e l'intero processo di adeguatezza, oltre a rappresentare un momento importante di approfondimento della conoscenza reciproca tra il cliente e la Banca, consente alla Banca, in ottemperanza alla normativa vigente, di raccogliere tutte le informazioni necessarie a definire in modo completo le caratteristiche di investitore del cliente e saranno poi utilizzate dalla Banca per offrire al cliente stesso il miglior servizio possibile e agire nella massima tutela dei suoi interessi. Per i suddetti motivi, è necessario che le informazioni fornite dal cliente siano complete, puntuali, veritiere ed aggiornate; è inoltre necessario che il cliente informi tempestivamente la Banca in caso di loro variazione. La Banca, a sua volta, si è dotata di apposite procedure informatiche attraverso le quali:

- verificherà la coerenza reciproca delle risposte fornite dal cliente, segnalando eventuali incongruenze anche rispetto a informazioni già in suo possesso e depositate presso i propri sistemi informativi;
- provvederà periodicamente a richiedere al cliente un aggiornamento delle informazioni di profilatura alla prima occasione di contatto con il cliente che, in assenza di sopraggiunte variazioni rilevanti tempestivamente segnalate, verrà effettuato con una cadenza non superiore a 3 anni (validità del questionario).

Sempre in ottica di perseguire il miglior interesse del cliente, la Banca si asterrà dal proporre raccomandazioni di investimento in caso (i) di profilatura incompleta e (ii) in presenza di informazioni obsolete e/o non correttamente aggiornate entro il periodo di validità del questionario sopra riportato. In sintesi, nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza e nella verifica di adeguatezza, il processo si articola nelle seguenti fasi:

1. Raccolta/aggiornamento delle informazioni relative alle caratteristiche del cliente (questionario di profilatura).
2. Classificazione degli strumenti finanziari, per livello di rischiosità, orizzonte temporale, grado di liquidità e grado di complessità.
3. Verifica di adeguatezza.

Per "Portafoglio del Cliente" si intende:

1. gli Strumenti Finanziari e/o Prodotti di titolarità e nella disponibilità del Cliente e depositati presso la Banca nel conto titoli a custodia e amministrazione relativo al "Contratto per il servizio di custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari e per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, di esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari";
2. se intestati al Cliente, i certificati di deposito, i buoni fruttiferi e gli altri depositi di denaro, compresi i saldi attivi presenti su conti correnti e libretti di deposito a risparmio, i depositi vincolati, i prodotti assicurativi di ramo I, ed i prodotti finanziari assicurativi di ramo III e di ramo V ed i prodotti multiramo con componente finanziaria assicurativa.

1. QUESTIONARIO DI PROFILATURA - Raccolta/ aggiornamento delle informazioni relative alle caratteristiche del cliente

La Banca, ai fini della raccolta delle informazioni del cliente, utilizza il questionario per la profilatura della clientela, funzionale alla valutazione di adeguatezza degli investimenti. Lo scopo del questionario è di determinare le caratteristiche e il profilo di investitore del cliente, (persone fisiche e persone giuridiche). Le domande sono suddivise in tre ambiti d'indagine principali:

- indagine sulle «Esperienze e conoscenze»: la sezione è funzionale a rilevare la capacità del cliente di comprendere le caratteristiche degli strumenti/prodotti finanziari e gli effetti connessi in termini di rischio, nonché il grado di complessità;
- determinazione della «Situazione finanziaria»: la sezione mira a rilevare la situazione finanziaria del cliente ed è finalizzata a valutare la sopportabilità dei rischi legati alle eventuali perdite;
- individuazione degli «Obiettivi di investimento»: la sezione è finalizzata a rilevare gli obiettivi di investimento, l'orizzonte temporale e la propensione al rischio del cliente.

Le sezioni del questionario sono tra loro indipendenti e ad ogni possibile risposta viene attribuito un punteggio; la somma dei punteggi risultanti per le domande contenute in ogni sezione fornisce uno "score" sintetico per ciascuna sezione, che determina il livello (più o meno elevato) di esperienza, conoscenza, obiettivi e situazione finanziaria del cliente.

La somma dei punteggi delle singole risposte concorre inoltre alla determinazione del profilo di rischio del cliente articolato su cinque "livelli" ("basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto" e "alto"). Per la valutazione di adeguatezza è necessaria la compilazione di tutte le sezioni del questionario. La Banca ha predisposto inoltre controlli e verifiche procedurali di congruenza tra alcune delle risposte fornite dalla clientela, che vengono effettuati contestualmente alla compilazione del questionario.

Il questionario di profilatura Mifid ha una validità di n. 3 anni¹.

2. CLASSIFICAZIONE DI STRUMENTI/PRODOTTI FINANZIARI

Al fine di supportare il cliente nella compilazione del questionario ed, in particolare nella comprensione delle domande relative alla propensione al rischio, nel seguito la Banca ritiene opportuno sintetizzare al cliente:

- il concetto di rischio degli investimenti.
- la relazione che intercorre tra rischio e rendimento degli investimenti. Con riferimento al concetto di rischio degli investimenti, si ricorda che gli investimenti sono potenzialmente soggetti ai seguenti rischi, ognuno dei quali può determinare perdite nel valore degli importi investiti:
 - a) rischio emittente/controparte (rischio di credito): rischio legato a variazioni del merito creditizio dell'emittente o della controparte.
 - b) rischio di mercato (prezzo, tassi di interesse e cambio): rischio riferito alle variazioni di valore di uno strumento/prodotto finanziario connesso a cambiamenti delle condizioni e delle variabili di mercato.
 - c) rischio di liquidità: rischio relativo all'impossibilità di poter liquidare prontamente l'investimento senza una penalizzazione del valore.

Con riferimento al secondo punto (relazione rischio/rendimento), si sottolinea, in generale, come prospettive di rendimento crescenti siano collegate a livelli crescenti di rischio: tanto più alti sono i potenziali rendimenti, tanto più elevato sarà il rischio di perdere i capitali investiti; rendimenti potenzialmente elevati sono infatti generalmente la contropartita che il mercato riconosce per compensare i rischi che si corrono nell'intraprendere un investimento. A titolo esemplificativo, se si investe in titoli di Stato a breve termine, emessi da un Paese finanziariamente stabile, si avranno rendimenti relativamente bassi, a fronte di una probabilità molto elevata di ricevere gli interessi previsti e il rimborso del capitale a scadenza. Investendo invece in una singola azione, si ha la possibilità di ottenere rendimenti molto elevati esponendosi però, a fronte di tali possibili potenziali guadagni, a perdite molto elevate che potrebbero arrivare anche a compromettere l'intero importo investito.

Un efficiente processo di valutazione di adeguatezza di strumenti/prodotti finanziari è basato non solo su una attenta profilatura dei clienti ma anche su una rigorosa "mappatura" di strumenti/prodotti finanziari, in termini di livello di rischiosità, grado di liquidità, del grado di complessità ed obiettivo temporale.

La mappatura di strumenti/prodotti finanziari è stata realizzata attraverso l'individuazione di macrocategorie degli stessi, funzionali a censirne le caratteristiche, e l'assegnazione di indicatori relativi a differenti fattori di rischio (rischio emittente/controparte, rischio di mercato, rischio di liquidità) operata, tempo per tempo, con riferimento a ciascuno strumento/prodotto finanziario. Tali elementi costituiscono il necessario set informativo riportato nell'anagrafica di ciascuno strumento/prodotto finanziario.

Le macrocategorie di strumenti/prodotti finanziari sono di seguito riportate:

- Y Certificati di deposito, Pronti contro Termine, Titoli di Stato Italiani o Esteri, Sovrannazionali 'Investment grade' con durata inferiore 18 mesi in Euro non strutturati
- Y Titoli di Stato Italiani o Esteri, Sovrannazionali 'Investment grade' con durata superiore a 18 mesi in euro non strutturati
- Y Strumenti obbligazionari corporate in Euro 'Investment grade' non strutturati
- Y Strumenti obbligazionari strutturati o convertibili di qualunque rating e obbligazioni in divisa
- Y Strumenti azionari o ETF
- Y OICR Liquidità monetari ed obbligazionari
- Y OICR bilanciati e flessibili
- Y OICR azionari
- Y Derivati, warrant, covered warrant e hedge funds.

¹ Prestare massima attenzione nella compilazione del questionario di profilatura Mifid, tenendo anche in considerazione che l'eventuale riprofilatura di un cliente non potrà essere rieffettuata se non decorsi 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso.

2.1 Rischiosità degli strumenti/prodotti finanziari

Nel processo di assegnazione degli indicatori di rischio di ciascuno strumento/prodotto finanziario la Banca recepisce una valutazione di sintesi, separata e autonoma effettuata da una parte terza, delle relative differenti tipologie di rischio pertinenti più significative (multivariabilità) senza mediare/mitigare gli elementi di maggiore e minore rischio (non mitigabilità/mediabilità).

Nel processo di classificazione sopra descritto la Banca si avvale, per le misure di rischio mercato e di controparte, dell'Indicatore Sintetico di Rischio fornito quotidianamente dalla società Prometeia. L'indicatore sintetico di rischio (ISR) e la classe "discreta" da esso ricavabile rappresentano misure uniche che permettono la comparazione della rischioosità relativamente a strumenti finanziari anche molto diversi dal punto di vista delle rispettive caratteristiche finanziarie. L'ISR, infatti, è in grado di tener conto di diverse tipologie di rischio in quanto accorpa le informazioni di rischio di mercato e di controparte ed è affiancato dalla misura del grado di liquidità determinato sulla base del successivo paragrafo 2.1.1.

In sintesi, le tipologie di rischio considerate nell'approccio multivariato per la determinazione del livello di rischioosità complessiva sono le seguenti:

- Rischio emittente/controparte (rischio di credito): rischio legato a variazioni del merito creditizio dell'emittente o della controparte;
- Rischio di mercato (prezzo, tassi di interesse e cambio): rischio riferito alle variazioni di valore di uno strumento/prodotto finanziario connesso a cambiamenti delle condizioni e delle variabili di mercato.

Al fine di determinare la classe di rischioosità degli strumenti finanziari l'indicatore sintetico di rischio di "mercato" e "controparte", vengono ciascuno ricondotti in classi di rischio discrete.

La scala di rischioosità utilizzata per la valutazione delle suddette tipologie di rischio, nonché per la determinazione del livello di rischioosità attribuito a ciascuno strumento/prodotto finanziario si articola in cinque livelli:

1 - basso, 2 - medio-basso, 3 - medio, 4 - medio-alto e 5 - alto.

2.1.1 Rischio liquidità

Il rischio di liquidità è il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente gli strumenti finanziari ad un prezzo in linea con il mercato, senza dover sopportare perdite significative.

Ai diversi livelli di grado di liquidità sono stati associati i punteggi: 3 ("Liquido"), 2 ("Liquidità Media"), 1 ("Illiquido").

Come previsto dalla normativa (cfr. "Linee Guida interassociative per l'applicazione delle misure Consob di Livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi" - Federcasse, Abi, Assosim), la Banca ha attribuito il punteggio di 3 ("Liquido") nei seguenti casi:

- strumento finanziario negoziato su un mercato regolamentato o su un MTF;
- strumento finanziario negoziato da un internalizzatore sistematico;
- Fondi comuni & Sicav, Gestioni patrimoniali di terzi.

Successivamente la Banca ha attribuito il punteggio 2 ("liquidità media") nel seguente caso:

- strumento finanziario trattato da broker/dealer

Il punteggio 1 ("Illiquido") è attribuito in tutti i rimanenti casi e in particolare agli strumenti derivati con l'esclusione dei covered warrant negoziati su mercati regolamentati. Agli strumenti finanziari emessi dalla Banca sono stati associati i seguenti punteggi:

- Obbligazioni ordinarie, punteggio 3 ("liquido") in quanto è previsto il riacquisto nei termini contemplati dal "Prospetto di base" depositato presso Consob;
- Obbligazioni subordinate, punteggio 1 ("Illiquido") in quanto soggette a limiti di riacquisto;
- Azioni, punteggio 1 ("Illiquido"). Il meccanismo adottato di asta settimanale pur riflettendo una pluralità di interessi unita a una significativa operatività in compravendita, mostra un periodo temporale medio intercorrente tra il momento dell'ordine e il regolamento dell'operazione superiore all'intervallo temporale che ragionevolmente consente di definire lo strumento liquido.

Altri prodotti finanziari Illiquidi:

- OICR di tipo immobiliare o hedge, punteggio 1 ("Illiquido").

2.2 Orizzonte temporale degli strumenti/prodotti finanziari

Ai fini delle valutazioni di adeguatezza, assume rilievo autonomo il periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento (cd. **holding period**), che viene direttamente e specificatamente rapportato, anche in caso di prodotti illiquidi o di prodotti finanziari caratterizzati da costi di struttura, alle caratteristiche di durata dell'operazione consigliata al cliente, individuate secondo la seguente classificazione degli strumenti/ prodotti finanziari per fascia di scadenza su 5 livelli di durata, dal breve al lungo termine:

- fascia da 0 a 18 mesi: orizzonte temporale "breve";
- fascia da 18 mesi a 2 anni: orizzonte temporale "medio-breve";
- fascia da 2 a 3 anni: orizzonte temporale "medio";
- fascia da 3 a 5 anni: orizzonte temporale "medio-lungo";
- fascia oltre 5 anni: orizzonte temporale lungo".

Alle azioni viene attribuito un orizzonte temporale "medio breve";

Ai titoli di stato italiani ed esteri e alle obbligazioni sovranazionali con scadenza entro i 5 anni viene attribuito un orizzonte temporale "breve", oltre i 5 anni "medio breve". Alle obbligazioni corporate con scadenza entro 3 anni viene attribuito un orizzonte temporale "breve", fino a 5 anni "medio breve", oltre i 5 anni "medio".

Alle obbligazioni bancarie con scadenza entro 3 anni viene attribuito un orizzonte temporale "breve", fino a 5 anni "medio breve", oltre i 5 anni "medio". Agli strumenti derivati, ai warrant e ai diritti di opzione viene attribuito un orizzonte temporale "breve".

Agli OICR di tipo azionario o flessibile (cat.assogestioni), viene attribuito un orizzonte temporale "medio breve".

Agli OICR di tipo immobiliare o hedge viene attribuito un orizzonte temporale "lungo", alle restanti tipologie viene attribuito un orizzonte temporale "breve". Agli ETF viene attribuito un orizzonte temporale "medio-breve".

2.3 Determinazione del livello di rischioosità delle Gestioni Patrimoniali in Fondi di terzi e polizze a contenuto finanziario.

Per la valutazione di rischioosità delle gestioni patrimoniali di terzi e delle polizze a contenuto finanziario vengono adottati i livelli di rischio dichiarati dalla parte terza e controllati dalla Banca.

Qualora la società emittente non dovesse fornire il livello di rischio per lo strumento, la Banca effettua una propria valutazione.

2.4 Classificazione degli strumenti esclusi dalla valutazione quantitativa fornita dal Provider.

La classificazione degli strumenti esclusi dalla valutazione quantitativa fornita dal provider Prometeia, avviene sulla base dei criteri di seguito riportati:

- **certificati di deposito** - la classificazione tiene conto del basso livello di rischio legato all'estrema semplicità degli strumenti ed alla breve scadenza, in considerazione della bassa rischioosità insita nelle caratteristiche dello strumento-. Pertanto la Banca ha attribuito il profilo 1 (rischio basso) allo strumento considerato.
- **azioni non quotate** - la classificazione è effettuata dalla Banca attribuendo il profilo 5 (rischio alto).

2.5 Integrazione della valutazione interna del rischio mercato (ISR - Indicatore Sintetico di Rischio) con l'indicatore SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator) presente nel KIID (Key Investor Information Document) degli OICR.

Le misure di rischio mercato relative ai fondi vengono dichiarate dalle società emittenti con il valore dell'indicatore SRRI presente nel KIID. L'indicatore

SRRI può assumere valori da 1 a 7 che rappresentano classi di rischio crescente in funzione della volatilità storica dei rendimenti del fondo.

Sottolineata l'impossibilità di riconciliare analiticamente le due metodologie sottostanti l'SRRI (su 7 classi di rischio) e l'ISR (su 5 classi di rischio) adottato dalla società Prometeia, in fase di valutazione di adeguatezza la Banca adotta quest'ultima classificazione in quanto emessa da una società indipendente.

2.6 Controlli periodici sulla corretta classificazione degli strumenti finanziari

La Banca si dota di strumenti specifici per svolgere periodicamente verifiche che potrebbero condurre a valutazioni circa l'opportunità di apportare modifiche alla presente policy.

3. VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI "CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI"

La Banca, nella valutazione di adeguatezza, adotta un approccio di tipo "multivariato".

In tal senso la valutazione di adeguatezza scaturisce da un confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del cliente e, dall'altro, a quelle dello strumento/ prodotto, e non si limita ad un mero raffronto di un indice sintetico di rischio dello strumento/prodotto con il profilo di rischio, altrettanto sintetico, assegnato al cliente.

La Banca valuta separatamente le conseguenze delle diverse tipologie di rischio determinate dall'eventuale assunzione della posizione da parte del cliente.

Pertanto, la valutazione di adeguatezza affronta in successione i diversi aspetti richiesti dalla normativa ("conoscenza ed esperienza", "situazione finanziaria" e "obiettivi di investimento"), ognuno dei quali rappresenta un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivo.

Sulla base delle informazioni raccolte, la Banca sarà in grado di fornire al cliente raccomandazioni personalizzate, adatte alle sue caratteristiche e ai suoi bisogni, agendo di conseguenza nel suo migliore interesse.

La Banca archivia e conserva, nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza, gli esiti della valutazione di adeguatezza al fine di poter sempre ricostruire, ex post, le valutazioni condotte al fine di ritenere adeguato o non adeguato ogni strumento/prodotto finanziario proposto o richiesto dal cliente.

In prima istanza, la Banca valuta l'adeguatezza di una raccomandazione sulla base della conoscenza dello strumento/prodotto finanziario da parte del cliente, confrontando le risposte fornite alle domande del questionario con la tipologia di strumento/prodotto finanziario che la Banca raccomanda al cliente.

In secondo luogo, il profilo sintetico di rischio del cliente è confrontato con il livello di rischioosità dei singoli strumenti/prodotti finanziari, determinato nella modalità già descritta.

Oltre al controllo di rischioosità effettuato mediante l'indicatore ISR, la Banca adotta un apposito controllo di concentrazione finalizzato a verificare che l'esposizione in strumenti (azioni ed

obbligazioni) emessi dal medesimo emittente rispetto al controvalore complessivo di portafoglio non ecceda una soglia percentuale determinata in relazione al profilo di rischio del cliente. In tale ottica, si premette che il servizio di consulenza prestato dalla Banca è basato su una logica di portafoglio, con la previsione di percentuali massime di titoli detenibili appartenenti alle diverse classi di rischio rispetto al profilo del cliente, per cui il portafoglio può essere costituito “prevalentemente” da strumenti finanziari di rischio pari o inferiore a quello dichiarato dal cliente, ma anche da titoli con una rischiosità superiore a quella del cliente.

Nel caso in cui il cliente sia una cointestazione la valutazione di adeguatezza sarà effettuata con riferimento al profilo più basso tra i cointestatori.

Nel dettaglio, la percentuale massima detenibile di titoli di rischiosità superiore al profilo di rischio del cliente è stabilita nella misura complessiva massima del 35%.

La Banca, sulla base del Profilo di Rischio del cliente, stabilisce le percentuali massime di controvalore investibili, ai fini dell'adeguatezza, in strumenti con una data classe di rischio sintetico.

Sono tuttavia adeguate le operazioni che consentono ai clienti con portafogli disallineati per rischio puntuale un graduale riallineamento verso le percentuali di rischio massime consentite (c.d. adeguatezza migliorativa).

Infine la Banca procede, anche in presenza di prodotti illiquidi, come previsto dalle Linee Guida Interassociative sugli illiquidi, al raffronto tra il “periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento” (**holding period**) risultante dalle risposte alle domande del questionario, sia con le caratteristiche di durata che di liquidità dell'operazione consigliata al cliente. Infatti è previsto che il parametro costituito dall'**holding period** del cliente assume rilievo autonomo ai fini della valutazione di adeguatezza, e pertanto viene rapportato specificatamente alle caratteristiche di durata e liquidità dell'operazione raccomandata.

Anche in quest'ottica, il portafoglio del cliente viene opportunamente aggregato, controvalorizzato e riclassificato rispetto al grado di liquidità ed alle caratteristiche di durata degli strumenti finanziari in esso contenuti.

Sono tuttavia adeguate le operazioni che consentono ai clienti con portafogli disallineati per orizzonte temporale un graduale riallineamento verso le percentuali massime consentite (c.d. adeguatezza migliorativa).

La Banca non effettuerà alcuna valutazione di adeguatezza sui rapporti intestati a Società Fiduciarie e sui contratti “Contratto per il servizio di custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari e per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, di esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari (a garanzia)” ovvero identificati come dossier a garanzia .

3.1 Prodotti complessi

Con specifico riguardo ai prodotti a elevata complessità facenti parte delle categorie dei prodotti complessi si rimanda alla “Policy approvazione nuovi prodotti e offerta prodotti complessi”.

La Banca in presenza di prodotti a complessità molto elevata (Black list) Cfr. punti da i) a v) dell'allegato alla Comunicazione Consob n. 97966 del 24/12/2014, si astiene dal prestare consigli o dal distribuire/negoziare i suddetti prodotti nei confronti della clientela al dettaglio.

I prodotti appartenenti alla cd “Grey List” Cfr. punti da vi) a xii) dell'allegato alla Comunicazione Consob n. 97966 del 24/12/2014 richiedono specifiche competenze e un approccio particolarmente qualificato nella relazione col cliente. Essi possono soddisfare gli interessi di un selezionato target di clienti e possono essere proposti previa verifica della sussistenza di informazioni sufficienti a valutarne le principali caratteristiche ed i relativi rischi.

Pertanto, i prodotti appartenenti alla “Grey List” saranno oggetto di una specifico controllo semaforico bloccante all'interno questionario di valutazione.

La Banca, sia in caso di iniziativa di quest'ultima che di richiesta del cliente, adoterà una valutazione di adeguatezza rafforzata, che tenga conto della specificità di tali prodotti. E' prevista una griglia di controllo per verificare, in base al profilo di rischio e all'esperienza finanziaria rilevati dai questionari di profilatura, l'effettiva conoscenza dei prodotti complessi, nonché un controllo di concentrazione per classe di complessità del titolo, al fine di valutare la percentuale massima detenibile in strumenti “Grey list” e “Black List” nei portafogli dei clienti.

3.2. Rischio di concentrazione

Il controllo del rischio di concentrazione è volto a verificare che le percentuali di possesso di strumenti (azioni e obbligazioni) emessi dal medesimo gruppo di emittenti non eccedano una soglia massima del controvalore complessivo del portafoglio dell'investitore.

In particolare, il portafoglio risulterà adeguato qualora tutte le percentuali di possesso risultino pari o inferiori a percentuali limite individuate in base al profilo di rischio del cliente.

Il controllo di concentrazione non include le seguenti poste:

- Titoli governativi Italiani;
- Fondi comuni di investimento, Gestioni Patrimoniali di terzi, polizze a contenuto finanziario ed altri prodotti contenitore;
- Prodotti privi di emittente rilevante (poste liquide in euro e in divisa).

Il controllo di concentrazione (per emittente) non verrà inoltre effettuato su portafogli il cui controvalore totale non supera i 50.000 euro (soglia di esenzione).

Si evidenzia che una raccomandazione sarà ritenuta adeguata quando, a prescindere dalla situazione del portafoglio ex ante, il portafoglio ex post evidenzia percentuali di possesso per emittente pari od inferiori rispetto alle soglie di concentrazione previste.

Qualora sia il portafoglio ex ante sia il portafoglio ex post evidenzino valori superiori alle soglie massime di concentrazione, sarà attivata un'analisi di transizione. Tale analisi, finalizzata a valutare il grado di miglioramento del portafoglio, consente l'inserimento della raccomandazione se tutte le soglie ex post risultino migliorate rispetto alle soglie ex ante.

4. REGOLE DI CONDOTTA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

La Banca ha la responsabilità e il dovere di fornire al cliente raccomandazioni adatte e personalizzate: deve astenersi dal consigliare operazioni non adeguate alle peculiarità del Cliente, con riferimento alle sue caratteristiche socio-demografiche, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, all'esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

La Banca presta il Servizio di Consulenza previa sottoscrizione di apposito contratto scritto.

Qualora la Banca valuti “non adeguata” un'operazione richiesta ad iniziativa del Cliente, la Banca indica al Cliente tale circostanza e la sconsiglia.

Il Cliente preso atto della non adeguatezza dell'operazione può eccezionalmente richiedere l'esecuzione della stessa soltanto ove confermi espressamente il proprio intendimento di darvi comunque corso, avvalendosi del servizio di ricezione e trasmissione ordini, che prevederà la valutazione di appropriatezza e la conseguente sottoscrizione dell'eventuale esito di non appropriatezza dell'operazione.

La Banca può fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, che hanno il dovere di fornire dati accurati e completi, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete o a meno che la Banca non rilevi incoerenze nelle informazioni raccolte, anche rispetto a informazioni memorizzate presso i propri Sistemi Informativi

Quando la Banca che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti non ottenga dal cliente o dal potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio; b) alla situazione finanziaria; c) agli obiettivi di investimento; d) caratteristiche socio-demografiche, si astiene dal prestare il menzionato servizio.

La Banca non può incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni concernenti: a) la conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio; b) la situazione finanziaria; e c) gli obiettivi di investimento.

Quando fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale la Banca può presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione.

In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto ai sensi dell'Allegato n. 3 al Regolamento Consob 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, c.d. Regolamento Intermediari, ovvero del regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (D.M. 11 novembre 2011, n. 236) ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies del D.Lgs. n. 58/1998, la Banca può presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

Nel caso in cui il cliente sia una cointestazione la valutazione di adeguatezza sarà effettuata con riferimento al profilo più basso tra i cointestatori.

5. VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA E APPROPRIATEZZA PER LA CLIENTELA NON IN REGIME DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI.

La Banca, a maggior tutela della clientela, procederà ad effettuare una valutazione di adeguatezza, nelle modalità previste dal paragrafo 3, anche in occasione della prestazione di servizi di investimento diversi dal servizio di consulenza in materia di investimenti per portafogli superiori a 50.000 euro (esclusa la liquidità), soglia considerata non sufficientemente ampia per consentire un'adeguata diversificazione. In tale ipotesi, qualora l'esito della valutazione di adeguatezza dovesse essere negativo, la Banca procederà alla valutazione di appropriatezza. La Banca non effettuerà alcuna valutazione di adeguatezza sui rapporti intestati a Società Fiduciarie e sui contratti “Contratto per il servizio di custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari e per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, di esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari (a garanzia)” ovvero identificati come dossier a garanzia .

Nella valutazione dell'appropriatezza, la Banca considera le informazioni fornite dal cliente relativamente alla sua esperienza e conoscenza raccolte mediante il questionario di profilatura della clientela, necessarie per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento richiesto comporta.

Nel caso in cui il cliente sia una cointestazione la valutazione di appropriatezza sarà effettuata con riferimento al profilo più basso tra i cointestatori.

In caso di prestazione dei servizi di investimenti diversi dal servizio di consulenza in materia di investimenti e dal servizio di gestione di portafogli ad un cliente professionale considerato tale di diritto ai sensi dell'Allegato n. 3 al Regolamento Consob 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, c.d. Regolamento Intermediari, ovvero del regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (D.M. 11 novembre 2011, n. 236) ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies del D.Lgs. n. 58/1998, la Banca può presumere che il cliente abbia il livello di conoscenza ed esperienza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento prestati o alle operazioni o agli strumenti finanziari rispetto ai quali il cliente stesso è classificato come professionale.

Qualora la Banca ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente stesso, lo avverte di tale situazione: in tale ultimo caso il cliente può decidere di confermare in modo esplicito l'operazione disposta, anche se non appropriata, oppure di non procedere alla conferma della stessa.

In ogni caso resta inteso che, qualora il Cliente dichiari di non conoscere lo strumento o prodotto finanziario proposto o richiesto, gli verrà inibita la facoltà di acquistare e/o sottoscrivere quel medesimo strumento.

6. VALUTAZIONE OPERATIVITA' POSTA IN ESSERE CON LA CLIENTELA TITOLARE DI SERVIZI “VALSABBINA ON LINE” CON ATTIVE LE FUNZIONI DI “TRADING”

Tutti gli ordini predisposti dalla clientela titolare di servizi “Valsabbina on line” con attive le funzioni di “trading”, vengono eseguiti attivando i controlli di sola appropriatezza, come descritto nel precedente paragrafo 5.

Nel caso in cui i controlli dovessero evidenziare la NON appropriatezza dell'ordine relativamente all'esperienza e conoscenza del cliente, raccolte mediante il questionario di profilatura, necessarie per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento richiesto comporta, al Cliente verrà visualizzata una segnalazione bloccante.

Il Cliente, nel caso voglia proseguire con l'operazione, dovrà autorizzare la stessa, mediante la compilazione della casella di validazione relativa alla segnalazione di NON appropriatezza. Non è possibile effettuare operazioni di compravendita titoli classificati come complessi “Black List” e “Grey List” sul servizio “Valsabbina on line”.

Sarà cura della Banca comunicare al Cliente, mediante invio di un aggiornamento del presente documento, eventuali variazioni sostanziali.